



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Prot. 0006017

del 02/05/2018 ore 12:22:38

Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO: dt

Roma, 30 APR. 2018

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Brescia
Via Marsala 17
25122 BRESCIA

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 310/2017_Soggetti destinatari degli obblighi di cui all'articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973

Con il quesito formulato in data 5 dicembre 2017 si chiede di conoscere se tra i destinatari degli obblighi di verifica preventiva sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "blocco dei pagamenti") di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 siano da ritenersi inclusi anche gli Ordini professionali.

Come è noto, ai sensi del comma 1 del citato articolo 48-bis "le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo".

I soggetti destinatari degli obblighi di verifica preventiva di cui al citato articolo 48-bis sono stati individuati, dunque, nelle "amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

In particolare, quest'ultima norma stabilisce che "per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI" [n.d.r.: il sottolineato è nostro].

Alla luce della richiamata disciplina, gli Ordini professionali, nella loro qualità di enti pubblici non economici, devono quindi ritenersi inclusi nell'ampia categoria delle amministrazioni pubbliche obbligate ad applicare le disposizioni di cui al predetto articolo 48-*bis* del D.P.R. n. 602 del 1973.

Tale conclusione è stata peraltro recentemente confermata dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze n. 13/RGS del 21 marzo 2018 in cui è stato precisato che "... *gli enti pubblici, economici e non economici, ... soggiacciono all'obbligo di effettuare l'anzidetta verifica*" contemplata dal citato articolo 48-*bis* del D.P.R. n. 602 del 1973.

Si ricorda, per completezza di trattazione, che la soglia oltre la quale scattano gli obblighi in oggetto è stata ridotta da diecimila a cinquemila euro ad opera dell'articolo 1, comma 986, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con effetto a decorrere dal 1° marzo 2018 (cfr. comma 988 art. 1 cit.).

Per completezza di esposizione, si ricorda inoltre che, per effetto del novellato articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 (recante il regolamento di attuazione del citato articolo 48-*bis*), la sospensione del pagamento al beneficiario, nel caso risultasse inadempiente all'obbligo di versamento, ha visto il termine aumentare, a far data dal 1° marzo 2018, da trenta a sessanta giorni (cfr. art. 1, comma 987, lettera b), legge n. 205/2017).

Con i migliori saluti.

Francesca Maione 